



## **1 Luglio 2019 - Modifica ai termini di emissione delle fatture**

L'art. 21 c. 4, primo periodo del DPR 633/72 **prevede che, a decorrere dall'1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni** (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, dal D.L. 34/2019) **dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972 (Cfr Circolare Studio n. 796).

La nuova disposizione prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche **la data di effettuazione dell'operazione**, se diversa da quella di emissione. Sul punto l'Agenzia delle Entrate con la circolare 14/2019 ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti *"inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)"* la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del *file* della fattura elettronica, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l'8.10.2019) e nel campo "Data" sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).

Si ricorda che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. Nell'esempio sopra riportato, la fattura concorrerà alla liquidazione dell'IVA del mese di settembre (per i contribuenti che procedono su base mensile).

Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante Sdl), che dovranno contenere entrambe le date.

Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. "fatture differite", previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l'Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, *"quella dell'ultima operazione"*.

A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo "Data" del *file* il 28 settembre, giorno dell'ultima operazione.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Penta